

TRIBUNALE DI RIETI

Procedure Concorsuali

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE N. 1/2024

DECRETO

ex art. 283 C.C.I.

Il Giudice dott. Roberto Colonnello,

letta la domanda di esdebitazione dell'incapiente depositata in data 6.5.2024 (e seguita da successive integrazioni nei mesi successivi) da **Alessandro SETTE**, nato a Roma il 16.12.1980 (C.F. STTLSN80T16H501U), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Nicoletta Sette del Foro di Roma che lo rappresenta e difende per procura in atti;

vista la documentazione allegata alla domanda;

letta la relazione del professionista incaricato con funzioni di Gestore della Crisi dall'O.C.C., avv. Giovanni Fontana;

ritenuto che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente la propria residenza nel Comune di Labro, e quindi potendosi presumere che il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale, non essendo emersi elementi in senso contrario;

ritenuto di dover accogliere la domanda per i motivi che seguono.

Con l'innovativo istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, ora riprodotto nel CCII, il legislatore ha inteso apprestare uno strumento residuale ed eccezionale, sulla scia delle direttive europee in materia di insolvenza e sovraindebitamento, al fine di consentire l'esdebitazione anche dell'incapiente persona fisica sovraindebitata.

Viene meno, nell'ambito dello specifico istituto, l'elemento della concorsualità, proprio invece di tutti gli altri istituti del nuovo CCII, cioè l'elemento della tutela del ceto creditorio, innanzitutto nell'ottica della par condicio.



L'istituto è incentrato sul c.d. *fresh start* o *second chance*, inteso come nuova occasione di reinserimento nel tessuto economico, una volta eliminato il peso dei debiti pregressi, con il connesso incentivo alla produzione di redditi mediante lo sfruttamento delle capacità dell'individuo meritevole.

Centrali sono l'integrale sacrificio richiesto ai creditori e (quindi) la ricerca in primis del recupero delle condizioni per un tenore di vita più sereno in capo alla persona fisica sovraindebitata, scopo prioritario, mitigato dalla valutazione circa la materiale impossibilità per i creditori di soddisfare anche solo parzialmente le proprie ragioni creditorie (stante l'assoluta incapienza del debitore all'attualità) e mitigato, altresì, in un'ottica prospettica riferita alla situazione economica futura del debitore, dall'impegno di questo a mettere a disposizione dei creditori, entro un lasso di tempo ragionevole, le eventuali utilità sopravvenute (che però superino nell'ammontare, in misura percepibile, quanto necessario alle esigenze di vita serena e dignitosa in capo alla persona).

Alla concessione del beneficio dell'esdebitazione consegue, dunque, l'integrale insoddisfazione dei creditori, cui corrisponde la sola possibilità di intercettare le utilità che possano sopraggiungere nel triennio successivo all'ammissione, nonché la sola possibilità di opposizione dei creditori che, non a caso, è prevista però solo a seguito della già avvenuta concessione del beneficio.

Un rovesciamento degli ordinari scopi delle procedure concorsuali o paraconcorsuali derivante dalla comprovata assenza attuale di risorse effettive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non solo attraverso un possibile accordo con le stesse o attraverso un piano imposto, ma nemmeno attraverso la liquidazione, tendenzialmente integrale, dei beni della persona.

Si parte dall'esdebitazione per pervenire potenzialmente al recupero di risorse da destinare ai creditori, i cui crediti subiscono una sorta di quiescenza, determinata dalla comprovata incapienza attuale del patrimonio del debitore.

Al contempo l'istituto non si rivolge al solo consumatore, inteso come sovraindebitato non professionale, con ogni conseguenza in merito al differente contenuto del giudizio di meritevolezza, nei singoli casi,



connesso peraltro anche alle cause dell'ingenerarsi dello stato di incapienza del patrimonio in capo al debitore.

Fondamentali si rivelano dunque:

- l'individuazione della soglia di incapienza,
- il giudizio demandato al giudice sulle cause del sovraindebitamento,
- la previsione del limite oggettivo per cui la concessione del beneficio può avvenire comunque una sola volta nella vita della persona fisica meritevole e, infine,
- i controlli demandati al Gestore della crisi nel periodo di vigilanza.

A fronte di tutto quanto sopra, nel caso *de quo* sembrano sussistere tutti i presupposti richiesti ai fini della concessione del beneficio.

Sussistono innanzitutto anche i presupposti di cui all'art. 280, co. 1 lett. a) e b) CCII (benché non espressamente richiamato dall'art. 283).

Sussistono i presupposti di cui all'art. 283 co. 1, trattandosi di persona fisica sovraindebitata e incapiente, mai ammessa in precedenza al beneficio, che gode di un reddito neppure sufficiente al soddisfacimento delle esigenze quotidiani di vita e non è titolare di alcun bene mobile o immobile rilevante.

Sussiste inoltre il presupposto della meritevolezza, per l'accertata assenza di atti in frode dei creditori e per la non addebitabilità a titolo di dolo o colpa del manifestarsi del sovraindebitamento né dell'incapienza.

Nel dettaglio, il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 280, co 1 lett. a) e b) e 283 CCII, in particolare il richiedente, secondo quanto attestato dal Professionista gestore della crisi e sulla base dei documenti prodotti:

- risulta essere persona fisica sovraindebitata meritevole;
- non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (incapienza);
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;



- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- non risulta aver fatto mai ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;
- si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Professionista nominato per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Le cause dell'indebitamento del ricorrente sono da attribuirsi alla necessità di far fronte alle pregresse esigenze dell'attività d'impresa (esercitante l'attività di trasporto di persone con conducente), la quale non ha poi comportato ricavi in grado di assorbire le spese e in grado di far fronte a congiunture negative contingenti.

In particolare, l'istante nel 2017 ha avviato l'attività di impresa con l'omonima ditta individuale Seven Travel and Transfer di Sette Alessandro (con iscrizione al Registro della CCIAA di Rieti REA n. 73173 – P. IVA 0116315574) per svolgere l'attività di noleggio con conducente investendo – a tal fine - la sua liquidazione derivata dalla precedente attività lavorativa nell'acquisto (effettuato in data 18/07/2017) del ramo di un'azienda avente ad oggetto l'attività di autonoleggio con conducente al prezzo di € 18.000,00; per questo richiedeva ed otteneva in data 09/09/2017 dal Comune di Labro la voltura della autorizzazione NCC n. ■; quindi acquistava il mezzo per esercitare tale attività, ovvero l'autovettura Tg DJ380GJ (poi ritargata con targa FP319SR) al prezzo di € 10.000,00.

Per far fronte alle spese sostenute per l'avvio dell'attività, in data 26.10.2018 l'istante concludeva un contratto di mutuo con B.C.C. di € 22.000,00, con obbligo di restituire rate di € 460,00 mensili circa, di cui € 12.952,05 destinate all'estinzione di precedente mutuo.

In data 31/12/2018 il SETTE richiedeva ed otteneva dal Comune di Leonessa la voltura dell'autorizzazione della licenza n. ■ reperendo - in ottemperanza alla normativa di settore (Legge quadro 21/1992 e successive modifiche) la disponibilità di una rimessa per l'autovettura al canone annuale di € 720,00.



Accadeva tuttavia in data 23/10/2019 che il mezzo di lavoro del SETTE era oggetto di furto e quindi l'attività di impresa, fondata su tale unico strumento, subiva una sospensione.

Per acquistare un nuovo autoveicolo il SETTE in data 02.12.2019 conferiva l'autorizzazione n. ■■■■ rilasciata dal Comune di Leonessa nella cooperativa ■■■■ Società Cooperativa, che si faceva carico del costo del canone di locazione della rimessa.

Tuttavia nel 2020 sopraggiungeva la nota pandemia, con conseguente blocco delle attività del settore turistico. Non acquistava più un nuovo mezzo di trasporto in sostituzione del precedente rubato e stipulava con BCC, in data 19.05.2020, un nuovo mutuo per € 12.314,00 garantito da Medio Credito Centrale (poi surrogatosi nel credito).

Il persistere della pandemia, la conseguente assenza di lavoro, l'impossibilità di acquistare un nuovo mezzo di lavoro indussero il SETTE a stipulare, in data 29.09.2020, contratto preliminare di vendita del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di noleggio di veicolo con conducente, per la quale il Comune di Leonessa aveva rilasciato l'Autorizzazione n. ■■■■. A fronte di detto contratto il promissario acquirente ha versato la somma di € 7.800,00.

Dal mese di Maggio al Dicembre 2023 ed, in seguito, dal 01 Marzo al 30 Giugno 2024 il Sette è stato assunto dalla società ■■■■ Soc. Coop. con contratti a tempo determinato e parziale come NCC con uno stipendio medio/mese di circa 600/700 euro.

Quindi la situazione debitoria del SETTE, a fronte della percezione del suddetto reddito e a fronte della mancanza di risorse materiali per esercitare l'attività di impresa, che in effetti ha cessato, nonché a fronte della totale impossidenza (non risultando beni immobili intestati allo stesso e risultando intestatario solo di un motoveicolo), è la seguente:

Creditore Agenzia Entrate Riscossione (tassa automobilistica, IVA, INAIL, contributi previdenziali) al 24.07.2024: **€ 32.861,83**;

Creditore Banca di Credito Cooperativo (mutuo n. ■■■■ e apertura di credito sul c.c. n. ■■■■ per € 4.000,00): come da già emesso decreto ingiuntivo n. 329/2023 emesso da questo Tribunale risulta accertato un debito gravante sul SETTE di **€ 21.777,69** oltre



interessi il cui pagamento è stato richiesto con ricorso per d.i. oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in **€ 145,50 per spese vive, € 567,00 per compenso professionale oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.** ed oltre alle successive occorrenze;

Creditore Medio Credito Centrale, surrogatosi a Banca di Credito Cooperativo nel credito derivante dal mutuo n. [REDACTED] al 19.12.2022: **€ 12.138,79**.

La situazione personale dell'istante è la seguente. La sua famiglia è mononucleare, ovvero è composta solo dallo stesso. Ha una figlia di anni 4 che risiede prevalentemente presso la madre, con la quale non è coniugato e con la quale non convive.

Non deve sostenere spese per un canone di locazione onde disporre di una sistemazione abitativa, vivendo in una casa di proprietà della propria madre.

Dunque, dovendo il SETTE far fronte, per quanto spettante ad esso genitore, alle esigenze di vita della figlia minore di anni 4 e poi alle proprie esigenze primarie, risulta evidente che il suindicato reddito di circa € 600/700 mensili, non consente il pagamento, neppure parziale e neppure rateale, di alcun debito, non essendo sufficiente, appunto, neppure per le dette esigenze di vita.

In un'ottica futura, parimenti, allo stato non risultano elementi che inducano a ritenere il mutamento *in melius*, quantomeno nel breve e nel medio periodo, delle condizioni economiche dell'istante. Invero, nonostante il periodo della pandemia si sia concluso da tempo, l'istante non è più riuscito a riprendere la propria attività imprenditoriale e svolge l'attività per cui è formato (conducente di mezzi) alle dipendenze di cooperative con contratti di lavoro a tempo determinato e part-time, che generano il ridotto stipendio mensile sopra esaminato.

In definitiva, esaminata la situazione economica e debitoria del ricorrente si ritiene che, allo stato, sussistano, i presupposti per concedere il beneficio richiesto.

P.Q.M.

Visto l'art. 283 del C.C.I.;



1) accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara l'esdebitazione di Alessandro SETTE, nato a Roma il 16.12.1980 (C.F. STTLSN80T16H501U), e dunque dichiara definitivamente inesigibili nei suoi confronti i debiti sorti fino alla data del deposito del ricorso (6 maggio 2024), fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro i tre anni successivi al presente decreto (e quindi entro il 2028), nel caso in cui in tale periodo successivo sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quelle rilevanti di cui al comma 2 dell'art. 283 C.C.I., che consentano il soddisfacimento anche solo parziale dei creditori; non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2) Dispone che il ricorrente:

a) renda fino al 2028 compreso, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;

b) renda la detta dichiarazione al Professionista gestore della crisi entro il mese di maggio di ciascun anno fino al 2028 compreso, dovendosi inviare allo stesso anche l'attestazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione presentata, immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per i detti incombenzi;

c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII;

3) dispone:

a) che il Professionista nominato per la gestione della crisi vigili nel triennio successivo all'emissione del presente decreto (fino al 2028 compreso) sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore;



b) che il Professionista nominato per la gestione della crisi, fino al 2028 compreso, comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, commi 1 e 2 CCII e, ove verifichi l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunichi ai creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;

c) che il Professionista nominato per la gestione della crisi presenti, comunque, relazione annuale su quanto sopra fino al 2028 compreso;

d) il potere di accesso del Professionista nominato per la gestione della crisi, fino al 2028 compreso, per la consultazione dei movimenti del conto corrente o altro strumento di accredito dello stipendio/pensione/assegno assistenziale e di pagamento dei debiti, intestato al debitore, al fine di controllare il permanere della situazione di incapacienza;

e) che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura Professionista nominato per la gestione della crisi e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Rieti, nella relativa sezione, oppure, ove non disponibile tale area del sito, nell'apposita area web del Ministero della Giustizia, in ogni caso omettendo i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

f) a cura del Professionista nominato per la gestione della crisi, la comunicazione del presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso per i creditori della facoltà di presentare reclamo ai sensi dell'art. 283, comma 8 e 124 C.C.I. entro 30 giorni dalla notifica, e con successivo deposito in telematico delle ricevute di avvenuta consegna;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Professionista nominato in luogo dell'O.C.C.

Rieti, 10 marzo 2025

Il Giudice

Dott. Roberto Colonnello

